

**Legge regionale 22 gennaio 1980, n. 1 (BUR n. 4/1980)
(Novellazione)**

**RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI PREVISTO DALL'ART. 4
DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, N. 79 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Art. 1

Il limite di L. 50.000.000.000 di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 e successive proroghe e modificazioni, è elevato a L. 70.000.000.000.

Al nuovo finanziamento sono applicabili le provvidenze previste dagli articoli 4 e 5 della stessa legge regionale. Le stesse provvidenze sono estese anche a beneficiari di contributi regionali disposti con provvedimenti legislativi emanati successivamente al 1975.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.